

Publicato il 22/09/2023
N. [00217/2023](#) REG.PROV.CAU.
N. [00367/2023](#) REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 367 del 2023,
proposto da

Wwf Italia Ets, Lipu Odv, Lega per Abolizione della Caccia Odv Ets, Lav Lega Antivivisezione Onlus, Enpa Ente Nazionale Protezione Animali Odv, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Cecilia Maria Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

LAC

nei confronti

Ambito Territoriale Caccia An2, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di

ad opponendum:

Comitato Federativo Arcicaccia Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Osvaldo Lucciarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-della Deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 26 giugno 2023 pubblicata in BUR Marche n. 60 del 07.07.2023 avente ad oggetto “L.R. 7/95 art. 30- Calendario venatorio regionale 2023/2024”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il “Documento Istruttorio” allegato alla presente delibera impugnata, parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, e in particolare dell'allegato A)- “Calendario Venatorio Regionale Marche 2023- 2024” oltre che degli allegati B) e C) e di tutti i pareri degli organi competenti;

-della Deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 22/5/2023 avente ad oggetto Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30- Calendario venatorio regionale 2023/2024”, con relativi allegati, e il relativo successivo parere n. 135/2023 della Commissione Consiliare competente, reso nella seduta 122 del 22/6/2023, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;
- nonché, per quanto occorrer possa:
 - della delibera Consiglio Regionale Marche n.5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";
 - del D.A. n.108 del 18/2/2020 “Piano Faunistico Venatorio Regionale” per le parti già oggetto di impugnazione avanti l'intestato TAR e, allo stato, in attesa di decisione nel merito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, in primo luogo di confermare quanto disposto in sede monocratica con Decreto Cautelare 188/2023, che di seguito si riporta:

“Rilevato che con sentenza n.104/2023 di questo T.a.r, non appellata, è stato respinto analogo ricorso proposto dai medesimi odierni ricorrenti W.w.f. Italia. L.i.p.u., L.a.c, e

L.a.v Onlus avverso il Calendario Venatorio regionale Marche 2022-2023 nella parte in cui veniva sollevata identica censura di violazione del parere Ispra in relazione all'autorizzazione alla preapertura della caccia dal 2 al 13 Settembre per le specie Alzavola, Germano reale, Marzaiola, sul rilievo della genericità motivazione contenuta nel parere I.S.P.R.A., e tenuto conto, quanto al termine della fase riproduttiva, del documento istruttorio allegato alla D.G.R. n. 1000/2022 ivi gravata e della tabella estratta dai KeyConcepts aggiornati al 2021, dalla quale emerge che tale fase termina, al massimo, nella terza decade di settembre. Questo T.a.r. ha quindi ritenuto, con decisione non oggetto di gravame, che, per la decorsa stagione venatoria, l'apertura generalizzata della caccia al 18 settembre 2022 fosse compatibile con il termine teorico della fase riproduttiva, tenendo anche conto della possibilità di prevedere una sovrapposizione delle decadi (possibilità contemplata dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", adottata nel 2008 dalla Commissione Europea). Alle stesse conclusioni questo T.a.r. è pervenuto per le tre specie per le quali era stata prevista – come nel caso in esame - l'apertura al 1° settembre (ossia Germano reale, Alzavola e Marzaiola) e per la Quaglia (apertura all'11 settembre), visto che per tali specie la fase riproduttiva termina, rispettivamente, a fine agosto e nella seconda decade di settembre. In sostanza, sulla base della predetta decisione, la Regione ha tenuto conto anche dei criteri più restrittivi emergenti dai KeyConcepts italiani (i quali, come si vedrà, sono oggetto di critiche da parte di Federcaccia e

Federcaccia Marche nel ricorso n. 538/2022 R.G.), nonché delle facoltà concesse dalla citata Guida della Commissione U.E.e, come emerge dal documento istruttorio allegato alla D.G.R. n. 1000/2022, ha fornito per ciascuna delle predette specie una specifica motivazione, che le associazioni ricorrenti non avevano confutato, se non rifacendosi ai rilievi dell'I.S.P.R.A.;

che con il presente ricorso i ricorrenti sollevano censure analoghe a quelle già oggetto di delibazione negativa da parte di questo T.a.r. ed il Calendario venatorio impugnato, nella parte in cui dispone la preapertura della stagione venatoria, appare, ad un accertamento prima facie, adeguatamente motivato rispetto alle osservazioni contenute nel parere Ispra già ritenuto obbligatorio ma non vincolante da questo T.a.r.;

che a seguito della menzionata procedura EU Pilot la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha inoltrato con la nota in atti del 27.07.2023 - in data successiva all'approvazione del Piano venatorio impugnato - una "richiesta di chiarimenti" alle Regioni di cui all'allegato I, tra cui non rientra la Regione Marche;

che, in assenza di sopravvenienze tali da modificare o far ritenere aggravate rispetto alla pregressa stagione venatoria le condizioni di protezione delle specie interessate dalla preapertura contestata, non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto questo T.a.r. nella decisione n.104/2023 sopra richiamato;

che per quanto concerne, invece, gli incendi, come in precedenza osservato nella ordinanza cautelare n.343/2022, non riformata in parte qua, la l. n. 353/2000 stabilisce in termini generali il divieto di caccia nei terreni

percorsi dal fuoco, per cui è semmai onere del singolo cacciatore, onde non incorrere in sanzioni, informarsi di volta in volta circa la possibilità di esercitare l'attività venatoria in determinati terreni che potenzialmente sono classificabili ai sensi della citata l. n. 353/2000; che pertanto va respinta la richiesta di tutela monocratica, facendo salva ogni altra deliberazione nella sede propria collegiale anche per quanto concerne gli aspetti relativi all'invocato obbligo di localizzazione delle zone umide non stabili secondo la normativa comunitaria, nonché quanto alla corretta individuazione nel calendario gravato di uccelli in buono stato di conservazione tra le specie cacciabili nei rispettivi periodi”.

Rilevato e ritenuto con riguardo alle rimanenti questioni:

-che con riguardo all'obbligo di localizzazione delle zone umide, la Regione ha provveduto sul punto con la delibera DGR 1328/2023;

-che per la Moretta le motivazioni della Regione alla base dell'inclusione nel calendario venatorio e del periodo di prelievo, sia pure in difformità dal parere ISPRA, siano convincenti;

-che il calendario impugnato e le difese della Regione Marche siano convincenti anche con riguardo alla caccia sui valichi;

- che, con riguardo ad Alzavola e Germano Reale, la Regione abbia operato conformemente al parere ISPRA.

Rilevato e ritenuto, inoltre:

-che con riguardo alla Beccaccia, rispetto al parere ISPRA che suggerisce la chiusura al 31 dicembre, non sia sufficientemente giustificata l'estensione del calendario alla seconda decade di gennaio (20 gennaio), in sovrapposizione

con la prima decade di migrazione secondo i key concepts, in attesa degli esiti del piano di monitoraggio recentemente approvato;

- che con riguardo ai turdidi:

-il parere ISPRA aveva suggerito una chiusura al 10 gennaio 2024 per Tordo Bottaccio, Tordo Sassella e Cesena;

- che non siano convincenti le argomentazioni alla base dei provvedimenti impugnati i quali, al contrario, prevedono l'estensione del prelievo al 20 gennaio 2024, quindi addirittura alla seconda decade (Tordo Bottaccio) o comunque alla prima decade (Tordo Sassella e Cesena) di sovrapposizione con l'inizio della migrazione ai sensi dei key concepts;

-ritenuto che, anche alla luce dei precedenti in materia, sia maggiormente conforme a un principio di precauzione la proposta ISPRA (10 gennaio 2024), la quale prevede una decade di sovrapposizione solo per il Tordo Bottaccio (si veda Cons. Stato III ord. 5027/2022);

Ritenuto che non sia sufficientemente motivata la previsione di una seconda giornata aggiuntiva del calendario venatorio, in difformità del parere ISPRA.

Ritenuta infine, la presenza del pregiudizio grave e irreparabile derivante dalle previsioni di cui sopra, in considerazione dei tempi della fissazione del merito e della decisione degli eventuali appelli cautelari.

Ritenuto, in conclusione, che l'istanza cautelare debba essere accolta, con conseguente sospensione del calendario venatorio impugnato:

-per quanto riguarda Tordo Bottaccio, Tordo Sassella e Cesena, nella parte in cui si discosta dal parere ISPRA, che proponeva la chiusura al 10 gennaio 2024;

-per quanto riguarda la Beccaccia nella parte in cui dispone la chiusura oltre il 10 gennaio 2024, (data peraltro già posteriore a quella proposta dal parere ISPRA) dovendo essere evitata la sovrapposizione con la prima decade di migrazione secondo i key concepts, in mancanza dei requisiti di cui ai punti 2.7.2 e 2.7.9 della direttiva 147/2009/CE;

- per quanto riguarda le giornate aggiuntive, nella parte in cui prevede due giornate aggiuntive nel periodo al 1 ottobre al 30 novembre 2023, invece di una come da parere ISPRA.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) accoglie in parte l'istanza cautelare e per l'effetto sospende gli atti impugnati, limitatamente a quanto indicato in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per la discussione nel merito del ricorso la pubblica udienza del 16 maggio 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Giovanni Ruiu	Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO